

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:

| | |
|--------------------------|------------------|
| dott.ssa Assunta d'Amore | presidente |
| dott. Antonio Quaranta | consigliere |
| dott. Giorgio Sensale | consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n°1470/16 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n°14280/15 del 13 novembre 2015

t r a

l'avvocato [REDACTED] [REDACTED] (nato a Sorrento il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con studio in San Lupo alla [REDACTED] e domicilio digitale [REDACTED] in proprio e nella dichiarata qualità di difensore del comune di Sorrento (in virtù di procura alla lite in calce all'atto di citazione del 14 settembre 2010)

e

il Condominio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] (con studio in Napoli alla [REDACTED] e domicilio digitale [REDACTED]

e

[REDACTED]
[REDACTED],
rappresentate e difese dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] (con domicilio elettivo in Napoli alla [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] e domicilio digitale *michele.liccardi@forotorre.it*)

e

il Comune di Sorrento (C.F. 82001030632), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] (con studio in Napoli alla [REDACTED] e domicilio digitale [REDACTED]

e

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (C.F. 80051580639), in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (con domicilio alla Via A. Diaz, 11 e all'indirizzo di posta certificata *ads.na@mailcert.avvocaturastato.it*)

e

[REDACTED]
[REDACTED],
rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] (con domicilio digitale *mas.esp@pec.giuffre.it* e domicilio elettivo in Napoli alla Piazza [REDACTED]



presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

Conclusioni

Nelle note trasmesse ai sensi dell'articolo 221, comma 4°, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2022, le parti hanno concluso come segue:

- l'avvocato [REDACTED] ha chiesto che, respinta ogni avversa deduzione e domanda, ivi compresa l'ultima estemporanea richiesta di cessazione della materia del contendere formulata in corso di causa solamente da alcuni degli appellati e, segnatamente, dalle [REDACTED] dal Condominio [REDACTED] e dal Comune di Sorrento per una pretesa transazione scritta, siano accolte le conclusioni formulate a pagina 47 dell'atto di appello del 21 marzo 2016 (così come integrate dalle dette controeccezioni rese avverso le eccezioni sollevate dalle appellate [REDACTED] ed [REDACTED] come risulta alle pag. 3 del primo verbale di udienza dell'8-7-2016), evidenziando che le conclusioni del primo grado, espressamente richiamate alla detta pag.47 dell'appello, trovansi anche ripetute e trascritte alle pagg. 2-3 del nominato appello del 21-3-2016;
- l'avvocato [REDACTED] per [REDACTED] e [REDACTED] ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi in suo favore;
- l'avvocato [REDACTED] per [REDACTED] e [REDACTED] ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e, segnatamente, alle argomentazioni già svolte nelle note di trattazione scritta del 7 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2022.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

I. Il giudizio di primo grado

Con citazione notificata il 14, il 16 e il 23 settembre 2010 il comune di Sorrento, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato [REDACTED] ha agito innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti del condominio di Sorrento, [REDACTED] 185, di [REDACTED] nonché del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, perché fosse accertata l'appartenenza al demanio comunale del complesso dei [REDACTED] in uno al terreno che li incorpora, e, per accessione, di tutte le parti di cui all'articolo 1117 c.c. del fabbricato condominiale sito all'indirizzo anzidetto, nonché del fabbricato occupato da [REDACTED] e l'esistenza di una fascia di rispetto che prevede l'inedificabilità assoluta, con la condanna delle convenute [REDACTED] al rilascio del fabbricato da loro detenuto senza titolo e al risarcimento dei danni provocati alle strutture e alle volte a botte dei cisternoni, nonché alla demolizione e all'arretramento degli altri corpi di fabbrica a distanza irregolare e al risarcimento dei danni.



Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre sia il condominio di [REDACTED] sia [REDACTED] [REDACTED] oltre a sollevare eccezioni di rito e di merito, hanno chiesto il rigetto delle domande e, in riconvenzionale, la condanna dell'ente attore al risarcimento dei danni (e, per quanto riguarda [REDACTED] anche alla restituzione delle somme investite nell'immobile, in caso di accoglimento della domanda).

Inoltre, [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa [REDACTED] [REDACTED] quali successori del loro dante causa, perché fossero condannati a tenerle indenni delle conseguenze sfavorevoli della lite.

I chiamati in causa [REDACTED] nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito la loro estraneità alla vicenda, non avendo accettato l'eredità di [REDACTED]

Nelle more del giudizio il comune di Sorrento, con determina dirigenziale del 16 novembre 2010, ha revocato l'incarico al suo difensore, avvocato [REDACTED] [REDACTED] e nominato in sua vece l'avvocato [REDACTED] [REDACTED]

L'avvocato [REDACTED] [REDACTED] è intervenuto nel processo chiedendo la disapplicazione della determina resa dal primo dirigente del comune di Sorrento, col quale gli era stato revocato il mandato, per poi proseguire nella propria attività processuale indicandosi come difensore del comune di Sorrento e anche di se stesso.

Con sentenza del 13 novembre 2015 il Tribunale di Napoli ha deciso la causa secondo il seguente dispositivo:

- 1) *accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero per i Beni e le attività culturali, e per l'effetto, dichiara l'estromissione dello stesso dal presente giudizio;*
- 2) *accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti chiamati in garanzia di [REDACTED] per i motivi suesposti, e, per l'effetto, dichiara la loro estromissione dal presente giudizio;*
- 3) *dichiara inammissibile l'intervento proposto, iure proprio, dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] con atto depositato il 19 maggio 2011;*
- 4) *rigetta integralmente le domande proposte dal Comune di Sorrento, in persona del Sindaco p.t., nei confronti dei convenuti [REDACTED] [REDACTED]*
- 5) *accoglie le domande riconvenzionali di risarcimento ex art. 96 cpc proposte del Condominio [REDACTED] e dalle convenute [REDACTED] [REDACTED] per i motivi suesposti e, per l'effetto, condanna il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco p.t., a risarcire loro il danno da lite temeraria che si quantifica, in via equitativa, rispettivamente in euro 2000, in favore del Condominio sito in Sorrento al [REDACTED] ed in euro 2.000 in favore delle [REDACTED]*



- 6) *Condanna il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del Ministero per i Beni e le attività culturali, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 100,00 per spese ed € 4.180,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge;*
- 7) *Condanna il Comune di Sorrento in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del Condominio sito in Sorrento al Corso Italia n. 185, in persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 100,00 per spese ed € 10.343,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge;*
- 8) *Condanna il Comune di Sorrento in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 200,00 per spese ed € 10.343,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge;*
- 9) *Compensa integralmente tra il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco p.t., e l'avv. [REDACTED] nonché tra le convenute [REDACTED] e i chiamati in causa D. [REDACTED] le spese del presente giudizio.*

II. L'appello

La sentenza è stata impugnata dall'avvocato [REDACTED] «in proprio e nella qualità di difensore del Comune di Sorrento», con la richiesta, nelle conclusioni dell'atto di appello, di accoglimento delle «domande di cui all'atto di citazione del 14-9-2010 e loro conclusioni nonché quelle formulate nei detti motivi d'appello che precedono con condanna del Comune di Sorrento ad risarcimento di ventimila euro ed alle spese e competenze di lite del doppio grado».

L'appellante, quindi, ha chiesto l'accoglimento sia delle domande proposte dal comune di Sorrento (nella sua dichiarata veste di difensore dell'ente pubblico) sia della domanda di risarcimento dei danni rivolta in nome e per conto proprio contro lo stesso comune di Sorrento.

Premessa la trascrizione delle conclusioni contenute nell'atto di citazione di primo grado (col quale il comune di Sorrento ha agito in giudizio avvalendosi del suo patrocinio), nonché l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle domande proposte (da pagina 2 a pagina 6), l'avvocato [REDACTED] ha censurato la sentenza del tribunale innanzi tutto per il seguente articolato motivo:

- il tribunale avrebbe omissso di considerare che nella fattispecie sarebbero applicabili gli articoli 105, 267 e 268 c.p.c., essendosi poste pertinenti questioni pregiudiziali ed incidentali collegate e consequenziali a ben specifici punti di contestazione sollevati dall'attore Comune di Sorrento, in ordine all'illegittimità della revoca del suo incarico professionale (fondata sull'asserita inesistenza della procura in calce all'atto di citazione). Infatti, fatto costitutivo della domanda di cui alla citazione del 14 settembre 2010 sarebbe stato, innanzitutto, l'esistenza della procura alla lite conferitagli



dal funzionario █████ del comune di Benevento, onde sarebbe del tutto normale che egli *conservasse il diritto-dovere di insorgere, difendersi e contraddire alle infondate affermazioni del Comune tutelando così i propri interessi in malo modo lesi e rivendicando anche ... di essere ancora difensore del Comune di Sorrento perché quanto sostenuto da quest'ultimo (assenza di procura-mandato in calce all'atto di citazione del 14-9-10) costituiva, innanzitutto, un colossale assurdo privo della benché minima possibilità di successo, peraltro anche oltraggioso ed offensivo per l'onore del professionista (e passibile di risarcimento) ancorché lesivo del suo diritto a continuare nel patrocinio. Il tribunale avrebbe dunque errato nel negare il suo interesse ad agire con l'intervento del 18 maggio 2011 essendo egli, invece, dotato sia di *legitimatio ad causam* sia della effettiva titolarità del rapporto controverso (senza contare che quest'ultima atteneva al merito del giudizio e non ai presupposti processuali per cui non poteva essere rilevata dal Giudice d'ufficio: Cass. 1983/2406), e senza contare il suo diritto di controdedurre alle inaccettabili e infondate affermazioni contenute nell'atto amministrativo di revoca dell'incarico;*

- il tribunale avrebbe anche errato nel negare di poter decidere sulla richiesta di disapplicazione *ex art. 5* della legge 20 marzo 1865 b. 2248 All. E delle determinazioni nn. 1517/10 e 1576/10, stante la loro palese illegittimità, per l'insanabile, stridente contrasto che creava tra tale revoca e la costantemente sostenuta inesistenza della procura-mandato del 14-9-10, alla luce dei motivi articolati nell'atto d'intervento e riproposti in appello;
- il tribunale non avrebbe realizzato, in riferimento al concreto svolgersi del giudizio, che si erano venute a porre due questioni pregiudiziali, una esterna, sollevata dalle convenute █████ che avevano chiesto una pronuncia d'inefficacia della delibera comunale n. 1268 del 29 settembre 2008, mero atto interno del suo incarico professionale, e una interna, riguardante la revoca dell'incarico tramite determina amministrativa n. 1517 del 16 novembre 2010 con la successiva nomina di altro avvocato (con determina n. 1576 del 30 novembre 2010), atti privi di valenza esterna onde con l'intervento del 18 maggio 2011 egli avrebbe dedotto di avere ancora titolo ad esercitare lo *ius postulandi* sì da poter continuare a rappresentare e difendere il comune di Sorrento. Tali questioni sarebbero state ignorate dal tribunale, sebbene le delibere di incarico abbiano esclusiva valenza interna, senza assumere efficacia di atti negoziali pur quando siano finalizzate alla nomina e alla revoca di incarichi professionali, onde non avrebbero potuto determinare la cessazione del rapporto contrattuale. Invero, mentre la determina del 16 novembre 2010 n. 1517 sarebbe un tipico atto amministrativo finalizzato a eliminare autoritativamente la determina n. 1268 del 29 settembre 2008, il rapporto



contrattuale di patrocinio sarebbe stato instaurato tramite la procura-mandato del 14 settembre 2010 e per la sua cessazione sarebbe stato necessario un atto scritto di recesso, *da manifestare in via civilistico-privatistica perché diversamente sarebbe accaduto (come è inevitabilmente accaduto) che, per un verso, la revoca effettuata tramite la sola delibera amministrativistica ha costituito, come atto privatistico, una inesistente manifestazione di volontà e, per altro verso, essa revoca ha comunque costituito (ove mai, in ipotesi, fosse nata con regolare atto di recesso ad hoc) atto inesistente proprio perché poggiato su un presupposto inesistente atteso che bisogna sempre tenere presente, ed è questa una dirimente circostanza, che il dirigente [REDACTED] avendo sempre ostinatamente negato che il sottoscritto fosse munito di contratto di patrocinio da lui sottoscritto ... non poteva mettere in piedi, per la contraddizione che non lo consente, né un atto di revoca né di recesso né di altra natura perché, a questo punto, egli avrebbe dovuto coerentemente portare ed incanalare ogni cosa nel corretto suo ambito dell'actio nullitatis con un agire ad hoc per l'annullamento della citazione del 14-9-2010. Oltretutto, nella fattispecie la pubblica amministrazione non avrebbe potuto sciogliersi unilateralmente dal vincolo creato dalla procura – mandato conferita al difensore il 14-9-2010 ricorrendo all'espedito della c.d. revoca amministrativa, per avere essa P.A., stanti le sue contestazioni, il preciso dovere, assolutamente dimenticato, di adire il giudice civile ordinario per l'accertamento della esistenza/validità del contratto di patrocinio-mandato per avvenuta o meno sottoscrizione dello stesso, raggiungendo così una pronuncia costitutiva che, ex art. 1441 c.c., dichiarasse l'inesistenza della procura-mandato per assenza di sottoscrizione. Né avrebbe potuto il tribunale dimenticare che la certificazione dell'autografia della sottoscrizione attribuisce alla procura alla lite, in mancanza di querela di falso da parte del sottoscrittore, valore di piena prova delle dichiarazioni in essa contenute e che, essendo in contestazione l'esistenza della procura – mandato quale elemento costitutivo della domanda introduttiva, avrebbe dovuto pronunciarsi in via preliminare sulla questione nonché su ogni altra connessa e consequenziale. Né il comune di Sorrento né gli altri convenuti avrebbero, poi, contestato l'ammissibilità dell'intervento del 18 maggio 2011 né tutte le altre deduzioni, precisazioni ed emendamenti sull'argomento effettuati (in fatto ed in diritto) in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni del 28-4-2015, onde il tribunale avrebbero dovuto prendere atto di tale non contestazione.*

Pertanto, una volta dichiarata l'avvenuta nomina dell'avvocato [REDACTED] con regolare contratto privatistico di patrocinio ed escluso che la revoca dell'incarico e la nomina di un altro avvocato potessero effettuarsi con meri atti amministrativi interni, dovrebbe concludersi che non residuava spazio



per la nomina in sostituzione dell'avvocato [REDACTED] anch'essa avvenuta con atto amministrativo interno (la delibera n. 1574 del 30 novembre 2010) da disapplicare (per la mancanza del suo presupposto cardine ovvero la cessazione dell'incarico dato al precedente difensore), nomina che, per di più, dovrebbe considerarsi in aggiunta e non in sostituzione del precedente difensore.

L'accoglimento delle ragioni che precedono consentirebbe, secondo l'avvocato [REDACTED] *di andare avanti nell'interesse del Comune di Sorrento, conservando il sottoscritto la qualità di difensore di quest'ultimo e procedendo così alla legittima formulazione dei motivi che seguono.*

A partire da tale ultima affermazione l'avvocato [REDACTED] censura il rigetto delle domande proposte dal comune di Sorrento.

Il comune di Sorrento, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] ha negato che l'avvocato [REDACTED] revocato dall'incarico e sostituito con la nomina di altro difensore (appunto, l'avvocato [REDACTED] avesse alcun potere di rappresentarlo e difenderlo in giudizio. Ha chiesto, pertanto, che l'appello sia dichiarato inammissibile e che l'appellante sia condannato alle spese.

Il condominio di [REDACTED] [REDACTED] nonché [REDACTED] hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha ribadito anche in grado di appello la propria estraneità alla lite.

In corso di causa [REDACTED] hanno prodotto (in allegato alle note scritte trasmesse l'11 dicembre 2020) la transazione stipulata con scrittura privata del 26 febbraio 2019 tra il comune di Sorrento (rappresentato dal dirigente [REDACTED] il condominio e la [REDACTED] di cui ha dato conferma anche l'avvocato [REDACTED] quale difensore del comune di Sorrento, nelle note scritte del 15 dicembre 2020.

Ciò premesso, va rilevato che la posizione processuale assunta dall'avvocato Scarpati nel presente giudizio a tutela dei propri diritti (dopo la proposizione della domanda quale difensore del comune di Sorrento, in virtù della procura speciale in calce all'atto di citazione rilasciatagli dal dott. [REDACTED] [REDACTED] dirigente comunale, e la costituzione in giudizio in sua sostituzione dell'avvocato [REDACTED] ha il suo inizio nell'atto depositato il 19 maggio 2011, intitolato "Istanza di accertamento incidentale, infraprocedimentale, per la disapplicazione (art. 5 L. 20-3-1865 n. 2248 All. E) di sopravvenuti atti amministrativi", nel quale egli, premesso di avere ricevuto dal comune di Sorrento l'incarico (con determina n. 1268 del 29 settembre 2008) di «*Esperire tutte le necessarie azioni giudiziarie per rimuovere le alterazioni ed occupazioni indebitamente realizzate in Sorrento su cui insistono gli antichi [REDACTED] e per l'ottenimento dei danni spettanti*», e di avere pertanto prima richiesto ex art.



696 c.p.c. un accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Torre Annunziata e poi promosso il presente giudizio di merito, ha esposto di avere subito la revoca di tutti gli incarichi professionali ricevuti dall'amministrazione comunale di Sorrento, con determina n. 1517 del 16 novembre 2010, sulla scorta di una relazione interna del dirigente ██████ fondata su presupposti inesistenti, illegittimi, contraddittori e, comunque, messi su in totale travisamento dei fatti e con eccesso di potere per erronea, incongrua e/o apparente motivazione: non sarebbe vero, infatti, che la presente causa sia stata incardinata di sua autonoma iniziativa e senza alcuna specifica procura del dirigente ██████ ██████ (poiché al contrario in calce all'atto di citazione notificato ai convenuti v'era procura speciale sottoscritta dallo stesso ██████ autore anche della determina d'incarico n. 1268 del 29 settembre 2008), tant'è che il nuovo difensore (l'avvocato ██████ era stato incaricato di proseguire nell'azione in sua sostituzione. Ha lamentato che il provvedimento di revoca avrebbe leso la sua reputazione, per il suo contenuto e perché la stampa locale aveva riportato la notizia amplificandola (Agorà n. 482 del 20 novembre 2010), e che il suo interesse a "reagire" al provvedimento illegittimo sarebbe individuato sia nel diritto a esercitare il proprio ministero di difensore sia di salvaguardare il proprio prestigio professionale leso da un atto amministrativo contenenti valutazioni e considerazioni non vere e lesive della sua reputazione.

Ha negato di avere percepito per l'A.T.P. acconti per € 17.220,00 (come maliziosamente avrebbe lasciato intendere, tra le righe, il Sarno nella relazione allegata alla delibera di giunta n. 172 del 5 novembre 2010 e poi richiamata nella determina finale n. 1517 del 2010), avendo ricevuto acconti per soli seimila euro, come pure di avere usato nelle sue missive toni inappropriati o inadeguati, come invece scritto dal ██████ essendosi soltanto lamentato della scarsa collaborazione degli uffici comunali. Ha effettivamente ipotizzato (nella raccomandata del 17 settembre 2010) anticipazioni per spese tecnico-legali ed altre varie ed eventuali per 300/400 mila euro nella previsione, però, di introiti per l'ente pubblico di 300/400 milioni di euro, spese che, però, non potevano che essere ben note all'amministrazione comunale nell'affidargli l'incarico, trattandosi di recuperare al demanio dell'ente 5.000 mq. di suolo, dopo un'incuria durata centinaia di anni, con oltre cento fabbricati acquistati per accessione e da liberare dagli occupanti senza titolo. Ha stigmatizzato come negli atti di revoca non si sia mai fatto riferimento a eventuali sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificassero il provvedimento (che, in ogni caso, si sarebbero dovuti correlare all'interesse pubblico originario alla rimozione delle alterazioni e occupazioni dell'area su cui insistono i cisternoni romani), essendosi alluso unicamente al venir meno del rapporto di fiducia (cosa questa, come detto e provato, basata su presupposti



inesistenti).

Sulla base di tale premesse e in ragione della necessità che sia decisa «una questione che pur non appartenendo strettamente all'oggetto del giudizio ne è comunque pregiudiziale», «stabilendosi chi deve essere il difensore dell'attore nel presente giudizio» (in ciò rilevando la dicitura «... come in ogni altro caso...» di cui all'articolo 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248), l'avvocato [REDACTED] ha chiesto «la disapplicazione della determina n. 1517 del 16-11-2010, resa dal Dirigente del 1° Dipartimento del Comune di Sorrento, con ogni altro atto e determina ad esso connesso e consequenziale come in premessa indicato».

In seguito, l'avvocato [REDACTED] ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c., rappresentandosi in tali atti come difensore del comune di Sorrento, ma menzionando se stesso anche come «interventore, rapp.to e difeso da se medesimo», ribadendo, tra l'altro, di avere intrapreso il giudizio per l'ente pubblico sulla base di una valida procura alla lite, negando la validità della revoca e sostenendo che la pubblica amministrazione non avrebbe avuto «il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo della procura – mandato, concretamente conferita al difensore, attraverso l' "espediente" della revoca degli atti posti in essere, dovendo la stessa, piuttosto, agire innanzi al giudice civile per l'accertamento della validità o meno del contratto di mandato e per avere una pronuncia costitutiva che ne disponesse, ex art. 1441 c.c., l'annullamento o ne dichiarasse l'inesistenza, o, comunque, la eventuale perdita di effetti».

In particolare, poi, nella prima memoria l'avvocato [REDACTED] ha insistito nella tesi dell'illegittimità della revoca, per sostenere che il nuovo difensore del comune di Sorrento, l'avvocato [REDACTED] avrebbe potuto solo affiancare e giammai sostituire nella difesa dell'ente un avvocato fornito di valida procura-mandato al quale era stata comunicata una revoca "impossibile" (inesistente e/o nulla) per assenza di presupposti vuoi sotto l'aspetto prettamente processual-civilistico, vuoi sotto l'aspetto amministrativistico per la sua illegittimità (e, quindi, da disapplicare). Il Tribunale di Napoli ha ritenuto inammissibile l'intervento proposto iure proprio per carenza d'interesse ad agire rispetto alla domanda introduttiva del giudizio, aggiungendo che l'atto di cui è stata chiesta la disapplicazione sarebbe impugnabile innanzi al giudice amministrativo. Preso atto della costituzione in giudizio per il comune di Sorrento dell'avvocato [REDACTED] in sostituzione del precedente difensore avvocato [REDACTED] ha nella sostanza negato che quest'ultimo potesse ancora rappresentare e assistere il comune di Sorrento.

Orbene, le allegazioni contenute nell'atto d'intervento (così qualificato dal giudice di primo grado e dallo stesso avvocato [REDACTED] che, infatti, nelle norme che a suo dire sarebbero da correttamente applicare alla fattispecie, richiama in primo luogo gli articoli 105, 267 e 268 c.p.c.) e negli atti difensivi successivi si fondano sull'idea che il professionista, una volta ricevuto



l'incarico di patrocinare il cliente, abbia il *diritto di esercitare il proprio ministero di difensore* (così testualmente a pagina 5 dell'atto d'intervento), onde proprio nella tutela di tale diritto (oltre che nella salvaguardia del proprio prestigio professionale) l'avvocato [REDACTED] ha individuato l'interesse a chiedere la disapplicazione degli atti amministrativi coi quali si è decisa la sua sostituzione nella difesa dell'ente.

Senonché, nel contratto d'opera professionale il cliente ha facoltà di recedere rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta (art. 2237 c.c.), onde non è configurabile alcun diritto del professionista di eseguire la propria prestazione, che, semmai è l'oggetto dell'obbligazione che egli assume nei confronti del committente, salva, a sua volta, la facoltà di recedere per giusta causa (art. 2237, comma 2°, c.c.) ovvero, con particolare riferimento alla figura dell'avvocato, di recedere anch'egli *ad nutum*, pur con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente (art. 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Peraltro, seppure la pretesa di esercitare il proprio diritto di difensore avesse fondamento giuridico, rispetto alla volontà contraria espressa dall'ente committente, la sua tutela processuale, inerendo a una posizione giuridica avente titolo nel contratto di patrocinio, non potrebbe che avere come contraddittore lo stesso ente committente, nei confronti del quale, non a caso, l'avvocato [REDACTED] assume – nelle conclusioni dell'atto di appello – di avere diritto al risarcimento dei danni. Risulta perciò inconcepibile, sul piano logico oltre che in base al principio per il quale il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, che nel medesimo processo l'avvocato [REDACTED] possa a un tempo agire in proprio per far valere suoi diritti nei confronti del comune di Sorrento e difendere quest'ultimo contro le altre parti processuali.

In sostanza, l'iniziativa dell'avvocato [REDACTED] di "reagire" (così, testualmente, a pagina 5 dell'atto depositato il 19 maggio 2011) nel processo in corso agli atti amministrativi coi quali l'ente pubblico ha deciso di sostituirlo con l'avvocato [REDACTED] mediante un intervento a tutela dei propri diritti che sarebbero stati lesi dalle decisioni riferibili all'ente pubblico, ha determinato di per sé una situazione d'incompatibilità rispetto al patrocinio di tale ente.

Nel caso di specie, inoltre, la giunta comunale di Sorrento, con deliberazione n. 172 del 5 novembre 2010, richiamata la relazione del dirigente dott. [REDACTED] e ritenuto venuto meno il rapporto fiduciario tra l'avvocato [REDACTED] e l'ente pubblico, ha deciso per la revoca del mandato e per l'adozione, da parte del medesimo dirigente, di tutti gli atti consequenziali *assicurando al contempo la continuità della tutela legale* dell'ente: revoca espressa nella successiva



determina dirigenziale n. 1517 del 16 novembre 2010, cui è seguita la nomina del nuovo difensore avvocato [REDACTED] (con determinazione n. 1576 del 30 novembre 2010).

Come il conferimento da parte dell'ente pubblico del patrocinio legale a un professionista esterno costituisce espressione di autonomia privata e non di una potestà amministrativa, così anche la successiva deliberazione di revoca dell'incarico ha natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, esercitabile *ad nutum*, onde in questa sede non può che prendersi atto della volontà espressa dal comune di Sorrento di non avvalersi più nel presente processo del ministero dell'avvocato [REDACTED] laddove ogni questione sulla legittimità del recesso (e, quindi, degli atti amministrativi coi quali l'ente ha deciso di sostituire il proprio difensore) non può che rilevare unicamente nel rapporto contrattuale tra il professionista e la parte committente.

Deve, in conclusione, escludersi che l'avvocato [REDACTED] sia ancora dotato nel presente processo dello *ius postulandi* per il comune di Sorrento, e che, pertanto, possano prendersi in considerazione le sue censure rivolte alla sentenza di primo grado per avere questa rigettato le domande riferibili all'ente pubblico: l'appello è perciò inammissibile nella parte in cui l'avvocato [REDACTED] ha inteso impugnare la sentenza di primo grado nell'interesse del comune di Sorrento.

Quanto alla domanda proposta in proprio dal professionista contro il comune di Sorrento, sostanziata nell'atto di appello nella richiesta di condanna dell'ente al risarcimento dei danni nella misura di € 20.000,00, deve affermarsene l'inammissibilità.

In primo luogo, il diritto che, ai sensi dell'articolo 105 c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al *petitum* e alla *causa petendi*, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale (Cass. 22233/14, Cass. 4805/06).

Nel caso in esame, l'intervento dell'avvocato [REDACTED] a tutela dei propri diritti (nei confronti del comune di Sorrento) attiene a un rapporto contrattuale, quello di patrocinio professionale, del tutto estraneo all'oggetto sostanziale del processo in corso, che è relativo ai diritti vantati dall'ente pubblico rispetto ai beni immobili descritti nell'atto di citazione. Né rileva che il contratto di patrocinio si stato stipulato per la difesa dell'ente nel presente giudizio, poiché i rapporti obbligatori che ne derivano non assumono alcuna incidenza sul merito della lite in corso tra l'ente pubblico e le altre parti, rispetto al quale rileva come presupposto processuale unicamente che la costituzione in giudizio sia avvenuta sulla base di una valida procura alla lite rilasciata nelle forme di cui all'articolo 83 c.p.c.



In secondo luogo, nell'atto depositato il 19 maggio 2011, col quale l'avvocato [REDACTED] ha inteso tutelare i propri diritti nel processo (e di cui è stato in precedenza riportato in sintesi il contenuto), è stato chiesto non altro che «la disapplicazione della determina n. 1517 del 16-11-2010, resa dal Dirigente del 1° Dipartimento del Comune di Sorrento, con ogni altro atto e determina ad esso connesso e consequenziale come in premessa indicato».

Tuttavia, innanzi al giudice ordinario l'atto amministrativo che si assume lesivo del diritto non può costituire l'oggetto centrale del *petitum* e della decisione (poiché altrimenti la disapplicazione dell'atto si risolverebbe nel suo annullamento, in violazione dell'articolo 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E), ma soltanto oggetto di accertamento incidentale rispetto al diverso rapporto dedotto in giudizio, sul quale, ove riscontri l'illegittimità dell'atto amministrativo, il giudice è chiamato a decidere come se l'atto illegittimo non esistesse.

Nel caso di specie, escluso, per le ragioni già espresse in precedenza, che dalla disapplicazione degli atti in contestazione possa derivare l'affermazione del potere dell'avvocato [REDACTED] di continuare a rappresentare e difendere il comune di Sorrento nel presente giudizio, non è chiarito nell'atto d'intervento rispetto alla cognizione di quale diversa domanda il potere di disapplicazione debba essere esercitato. Né alcuna precisazione in tal senso è intervenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale l'odierno appellante, oltre a interloquire sull'oggetto principale del processo quale difensore del comune di Sorrento, ha continuato a far valere l'esistenza e la validità della procura *ad litem* rilasciatagli in calce alla citazione e l'invalidità o inefficacia della sua revoca, e ad escludere che il comune di Sorrento potesse sciogliersi unilateralmente dal rapporto contrattuale, ma ciò non al fine di far valere, nei confronti dell'ente committente, i diritti che gli derivano dall'esecuzione del contratto di patrocinio, se non quello (inesistente, come già precisato) «inerente al diritto soggettivo del sottoscritto a svolgere l'attività di difensore del Comune di Sorrento con la esistente e valida procura – mandato del 14/9/10».

La richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del comune di Sorrento, contenuta nell'atto di appello, di cui non v'è traccia entro i termini di definizione del *thema decidendum*, è, di poi, inammissibile, perché tardiva.

L'appello proposto "in proprio" va, in conclusione, rigettato, con la condanna dell'avvocato [REDACTED] al pagamento delle spese in favore di tutte le parti costituite (con distrazione ex art. 93 c.p.c., come da dispositivo, in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta), da liquidarsi entro i limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, per il valore indeterminabile della causa (e tenendosi conto, quanto alla posizione del ministero, del mancato svolgimento di attività difensiva dopo la costituzione in giudizio).



Per l'estrema peculiarità della vicenda si reputa di non doversi ricorrere al rimedio sanzionatorio di cui all'articolo 96, comma 3°, c.p.c., nonostante ogni diversa sollecitazione negli atti di parte.

L'appellante è, infine, tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1° quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115, inserito dall'articolo 1, comma 17°, della legge 24 dicembre 2012 n°228, applicabile (art. 1, comma 18°) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data (secondo la pacifica interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione).

P. Q. M.

La Corte di appello di Napoli così provvede:

- a) rigetta l'appello dell'avvocato [REDACTED] quale difensore di se stesso e dichiara inammissibile l'appello proposto dallo stesso avvocato nella dichiarata qualità di difensore del comune di Sorrento;
- b) condanna l'avvocato [REDACTED] al pagamento delle spese di appello, liquidate in favore del comune di Sorrento in € 6.361,80 (di cui € 5.532,00 per compensi ed € 829,80 per spese forfettarie), in favore del Condominio di Sorrento, [REDACTED] (con attribuzione all'avvocato [REDACTED] in € 6.361,80 (di cui € 5.532,00 per compensi ed € 829,80 per spese forfettarie), in favore di [REDACTED] in € 6.361,80 (di cui € 5.532,00 per compensi ed € 829,80 per spese forfettarie), in favore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in € 2.185,00 (di cui € 1.900 per compensi ed € 285,00 per spese forfettarie) e in favore di [REDACTED] (con attribuzione all'avvocato [REDACTED] in € 6.361,80 (di cui € 5.532,00 per compensi ed € 829,80 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115.

Così deciso in Napoli il 1° luglio 2022.

Il consigliere estensore

Giorgio Sensale

Il presidente
Assunta d'Amore

